



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 22

Seduta del 31/05/2022

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue e questo giorno trentuno, del mese di maggio, alle ore 18:30, convocato nei modi e nelle forme di legge.

Seduta ordinaria, aperta al pubblico.

Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI

Eseguito l'appello risultano presenti n. 11 ed assente n. 2 componenti, come segue:

NUM.	NOME	PRESENZA
	Roberta Casini	Presente
	Stefano Cresti	Presente
	Valerio Del Zonzo	Assente Giustificato
	Serena Gialli	Presente
	Paolo Menchetti	Presente
	Roberto Renzini	Presente
	Matteo Scarpelli	Presente
	Alessio Segoni	Presente
	Juri Sicuranza	Presente
	Marcello Cartocci	Presente
	David Innocenti	Assente Giustificato
	Matteo Ferracani	Presente
	Paolo Mosconi	Presente

Partecipa il Vice Segretario, nella persona della dott.ssa Valentina Collini.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, data la presenza necessaria del quorum dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;

Riscontrato che la legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto "Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28/2/2022, è intervenuta prevedendo, per un verso, che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"* (art. 3 comma 5-quinquies) e, per altro verso, che *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."* (art. 3 comma 5-sexiesdecies).

Vista la deliberazione n. 21 approvata nella presente seduta del Consiglio Comunale del 31/05/2022 avente ad oggetto "Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 ai fini della tari 2022 – presa d'atto", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio (post detrazioni) pari a euro 729.157,00,00, così composto:

- componenti di parte Fissa per l'importo di euro 254.183,00;
- componenti di parte variabile per l'importo di euro 474.974,00;

Considerato che:

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, la cui misura in termini percentuali è riportata nei prospetti allegati al presente atto;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), indicati nei valori minimi di cui alle tabelle del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, come riportato nei prospetti allegati al presente atto;

Evidenziato che in base ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato le agevolazioni Tari 2022 possono essere finanziate unicamente mediante gli avanzi derivanti dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al Dm 59033/ 2021, dalle risorse ex articolo 6 del DI 73/ 2021, dai fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del D.L. 73/2021 e dai fondi zona rossa ex articolo 112 e 112-bis del DI 34/2020;

Dato atto che sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021, euro 30.466,00 di cui al fondo ex art. 6 DI n. 73/2021 ed euro 14.482,37 di cui ai fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del d.l. 73/2021;

Visto che grazie alle risorse complessivamente disponibili ci sono margini per introdurre agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto pertanto di introdurre in via transitoria per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 30% della Tari (parte fissa e variabile) riservato ai nuclei familiari residenti con ISEE fino a euro 8.265,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;
- riduzione del 10% della Tari (parte fissa e variabile) riservato ai nuclei familiari residenti, composti da un numero di componenti pari o superiore a 4 e con ISEE fino a euro 20.000,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

- riduzione tariffe non domestiche del 50% (parte fissa e variabile) con esclusione della categoria 9 (Banche e istituti di credito), 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari), 19 (plurilicenze alimentari e/o miste);
- riduzione tariffe non domestiche del 20% (parte fissa e variabile) per la categoria 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari) e 19 (plurilicenze alimentari e/o miste);

Ritenuto altresì per la specificità che le caratterizza, di applicare in via transitoria per l'anno 2022 le agevolazioni introdotte con il presente atto e sopra citate, anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già vigenti;

Ritenuto inoltre opportuno, a sostegno ulteriore delle utenze non domestiche, di disciplinare in via transitoria per l'anno 2022 l'applicazione della tariffa Tari relativa alle unità immobiliari in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, come segue:

- la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale; tuttavia sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio;
- nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio;
- in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
- nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche;
- in caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi;

Atteso che l'onere finanziario stimato per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio è finanziato per euro 30.466,00 con il fondo ex art. 6 D.L. n. 73/2021 e euro 14.482,37 con i fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del D.L. 73/2021;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura confermata dalla Provincia di Arezzo anche per l'anno 2022 al 4,70%;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, nel quale non sono riportate le riduzioni di cui sopra e quanto altro disciplinato per l'applicazione delle stesse con il presente atto, in quanto applicate limitatamente ed in via transitoria nell'anno 2022;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Esaminata la proposta redatta dal responsabile dell'Area Contabile, Valentina Collini, tesa all'adozione, di quanto indicato in oggetto;

Sentiti:

- l'intervento del Sindaco - Presidente, il quale spiega che sulla base delle simulazioni è emerso che per alcune categorie la TARI aumenta e per altre no e conseguentemente l'Amministrazione ha cercato in tutti i modi di contenere gli aumenti confermando delle riduzioni e prevedendone delle nuove, come spiegherà in dettaglio l'Assessore Gialli.

- l'intervento dell'Assessore Gialli, la quale ricorda che sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2021 approvato in sede di rendiconto 2021, euro 30.466,00 di cui al fondo ex art. 6 DI n. 73/2021 ed euro 14.482,37 di cui ai fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del d.l. 73/2021 e conseguentemente, grazie alla disponibilità di tali risorse ci sono margini per introdurre agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, come indicate nel presente provvedimento. Aggiunge che è stato deciso di far pagare la bolletta TARI non in due rate ma in tre rate con scadenza 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

- l'intervento del consigliere Mosconi, il quale pur apprezzando le riduzioni illustrate, evidenzia che sarebbe opportuno introdurre una esenzione totale a favore dei nuclei familiari residenti con ISEE fino a euro 8.265,00 annui, visto il relativo elevato livello di disagio economico. Sottolinea inoltre che il limite della normativa vigente in materia di determinazione dei dati del PEF e delle relative tariffe non tiene conto se nel comune viene fatta in modo corretto e con senso civico la raccolta dei rifiuti;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1[^], lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Acquisito altresì il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 2, del D.Lgs 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (**Cartocci, Mosconi e Ferracani**), resi in forma palese,

DELIBERA

1 - di recepire e fare propria la proposta, redatta dal responsabile dell' Area Contabile, Valentina Collini, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento, confermando le riduzioni tariffarie ordinarie (non collegate all'emergenza covid) vigenti nel 2021;

4 - di introdurre in via transitoria per l'anno 2022 le agevolazioni Tari come di seguito descritte:

- riduzione del 30% della Tari (parte fissa e variabile) riservato ai nuclei familiari residenti con ISEE fino a euro 8.265,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;
- riduzione del 10% della Tari (parte fissa e variabile) riservato ai nuclei familiari residenti, composti da un numero di componenti pari o superiore a 4 e con ISEE fino a euro 20.000,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;
- riduzione tariffe non domestiche del 50% (parte fissa e variabile) con esclusione della categoria 9 (Banche e istituti di credito), 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari), 19 (plurilicenze alimentari e/o miste);
- riduzione tariffe non domestiche del 20% (parte fissa e variabile) per la categoria 18 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari) e 19 (plurilicenze alimentari e/o miste);



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

5 - di applicare in via transitoria per l'anno 2022 le agevolazioni introdotte con il presente atto e sopra citate, anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già vigenti;

6 - di disciplinare in via transitoria per l'anno 2022 l'applicazione della tariffa Tari relativa alle unità immobiliari in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, come segue:

- la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale; tuttavia sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio;

- nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio;

- in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;

- nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche;

- in caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi;

7 - di autorizzare gli Uffici interessati nella gestione delle suddette entrate alla riscossione in tre rate (scadenza 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre);

8 - di dare atto che l'onere finanziario stimato per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio è finanziato per euro 30.466,00 con il fondo ex art. 6 DI n. 73/2021 e euro 14.482,37 con i fondi della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del D.L. 73/2021;

9 - di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 a favore delle utenze domestiche sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza all'Ufficio tributi del Comune;

10 - di dare atto che nel vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, non sono riportate le riduzioni di cui sopra e quanto altro disciplinato per l'applicazione delle stesse con il presente atto, in quanto applicate limitatamente ed in via transitoria nell'anno 2022;

11 - di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura confermata dalla Provincia di Arezzo anche per l'anno 2022 del 4,70%;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

12 - di incaricare il responsabile dell'ufficio proponente dell'adempimento di ogni ulteriore formalità derivante dall'assunzione del presente provvedimento, inclusa la pubblicazione degli atti nel Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge;

13 - di rendere con apposita separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.L.gvo 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di procedere in merito a quanto in oggetto.

IL SINDACO		IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Casini		Valentina Collini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on line del Comune in data odierna e così per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario comunale
Valentina Collini

.....



COMUNE DI LUCIGNANO
(Provincia di Arezzo)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).

Tariffa TARI - 2022 - 88,50% copertura costi parte fissa	Ka	Kb
DOM Domestica 1	0,82	0,80
DOM Domestica 2	0,92	1,60
DOM Domestica 3	1,03	2,05
DOM Domestica 4	1,10	2,60
DOM Domestica 5	1,17	3,25
DOM Domestica 6	1,21	3,75
DOM_NR Domestica NON RESIDENTI 2	0,92	1,60

Quota variabile 2022	Quota Fissa 2022
113,63	0,77
227,27	0,87
291,19	0,97
369,31	1,04
461,64	1,1
532,66	1,14
227,27	0,87

Tariffa TARI - 2022 - 11,50% copertura costi parte fissa	Kc	Kd
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	4,28
02 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	6,58
03 - Stabilimenti balneari	0,53	4,48
04 - Esposizioni, autosaloni, depositi generici	0,36	3,06
05 - Alberghi con ristorante	1,26	10,66
06 - Alberghi senza ristorante	0,75	6,38
07 - Case di cura e riposo	0,95	8,04
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,93	7,87
09 - Banche e istituti di credito	0,51	4,31
10 - Abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta, commercio gen.	0,98	8,33
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03	8,75
12 - Attivita e mestieri artigianali	0,84	7,15
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	8,96
14 - Attivita industriali con capannoni di produzione	0,65	5,54
15 - Attivita artigianali di produzione beni specifici	0,77	6,50
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,15	60,75
17 - Bar, cafe, pasticceria	5,58	47,42
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari	2,29	19,39
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	14,98
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,74	74,25
21 - Discoteche, night club	1,29	10,97

Quota variabile 2022	Quota Fissa 2022
1,19	0,45
1,83	0,7
0,35	0,73
0,85	0,32
0,84	1,74
0,53	1,11
0,76	1,59
2,18	0,83
1,2	0,45
2,31	0,87
2,43	0,92
1,98	0,75
2,49	0,95
1,54	0,58
1,8	0,69
16,86	6,37
13,16	4,97
5,38	2,04
4,16	1,57
5,4	11,22
3,04	1,15